

REGOLAMENTO (CEE) N. 2588/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1990

relativo alle conseguenze della non fissazione di un'aliquota di restituzione per taluni prodotti agricoli del settore dello zucchero a destinazione della Repubblica democratica tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1875/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che, per le restituzioni fissate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, è stato deciso di non fissare nessuna restituzione per i prodotti esportati verso la Repubblica democratica tedesca; che è giustificato non tener conto di tale differenziazione della restituzione ai fini dell'applicazione di taluni regolamenti agricoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La non fissazione di un'aliquota di restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 che vengono esportati nella Repubblica democratica tedesca non è presa in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90⁽⁴⁾ ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, nonché dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁶⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle esportazioni la cui dichiarazione d'esportazione è accettata a partire dal 1° agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.